

(N. 1479)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori LUSSU, MANCINELLI, AGOSTINO, CIANCA e LIBERALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1956

Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è la conseguenza della legge sulle norme per la elezione della Camera dei deputati, approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo e dal Senato in quella dell'8 maggio corrente anno. All'articolo 4, infatti, della predetta legge, i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco formano un nuovo collegio elettorale, con quattro seggi.

Per la elezione dei senatori, si presentano difficoltà che, peraltro, possono essere facilmente superate.

La elezione dei senatori ha luogo su base regionale (art. 57 della Costituzione), e, poichè la zona A del Territorio di Trieste non è espressamente prevista come facente parte delle regioni indicate dalla Costituzione (art. 131), si potrebbe pensare alla necessità di una legge costituzionale, in quanto la creazione di nuove regioni o le modificazioni di quelle esistenti possono avvenire solo con questa procedura. Ma, creare o modificare una regione, significa creare o modificare l'Ente regione, mentre la

base regionale, — alla quale si riferisce l'articolo 57 — è un dato puramente territoriale, cioè una circoscrizione, così come per « provinciale » s'intende tanto l'Ente autarchico provinciale quanto la circoscrizione provinciale della prefettura, organo locale dell'amministrazione centrale. Perciò, modificare, ad esempio, l'ambito territoriale di una prefettura, che corrisponde al territorio dell'ente provincia, non significa affatto, dal punto di vista giuridico, modificare una provincia. È quindi da ritenersi che, per aggiungere alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia la zona A, anche se questa non facesse parte di nessuna fra le regioni previste dalla Costituzione, sia sufficiente una legge ordinaria.

Non sembra invece possibile costituire una circoscrizione a sè stante con la zona A del Territorio di Trieste, senza far ricorso ad una legge costituzionale. Difatti, l'articolo 57 della Costituzione dispone che nessuna regione, cioè circoscrizione regionale ai fini elettorali, può avere un numero di senatori inferiore a sei, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha uno solo. E poichè i senatori sono distribuiti uno per ogni 200 mila abitanti o frazione superiore ai 100 mila, la zona A non può raggiungere i sei senatori perchè la sua popolazione raggiunge appena un numero di poco più di 200 mila abitanti.

Con l'articolo 4, proponiamo che la legge

debba applicarsi solo in occasione delle prossime elezioni del Senato, giacchè è nostro convincimento che la Venezia Giulia, col suo naturale capoluogo, Trieste, dovrà essere ricostituita in regione, aggiungendosi alle altre attualmente esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, ai fini della elezione per il Senato della Repubblica, fanno parte della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'Ufficio elettorale regionale della regione Friuli-Venezia Giulia ha sede in Trieste.

Art. 3.

La tabella delle circoscrizioni nella regione Friuli-Venezia Giulia sarà riveduta con de-

creto presidenziale, promosso dal Ministro dell'interno, d'intesa con una Commissione senatoriale, formata nei modi previsti dall'articolo 115, primo comma, del Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 4.

La presente legge si applicherà solo nella prossima elezione del Senato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.